

# **UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

## **REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIALI E DI NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

### **Preambolo**

Il funzionamento dell'assemblea generale è disciplinato dalle norme di legge in materia e dagli articoli 40 – 50 dello statuto sociale.

Il presente regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 novembre 2013, sottoposto in approvazione dei soci nella prima assemblea successiva, ha lo scopo di dare concreta attuazione alle disposizioni precedentemente richiamate al fine di regolare lo svolgimento dei lavori assembleari nel più corretto rispetto delle norme di legge e statutarie, del principio di democraticità e degli altri principi ispiratori del movimento cooperativo in generale e della nostra cooperativa in particolare.

Sono inoltre oggetto di disciplina le modalità di funzionamento delle assemblee elettive per le cariche sociali con la previsione del voto per lista chiusa quale unica modalità di nomina dell'organo amministrativo.

### **TITOLO PRIMO – NORME GENERALI SULLE ASSEMBLEE**

#### **Articolo 1**

##### **Convocazione delle assemblee**

L'assemblea generale è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, su delibera del Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dal Comune della sede sociale purché nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

La convocazione dell'assemblea generale sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e delle sedi operative periferiche e da comunicare a mezzo lettera ai soci, agli amministratori ed ai membri del Collegio Sindacale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La comunicazione della convocazione di cui al comma precedente si intenderà validamente effettuata anche qualora venga eseguita:

- in allegato alla busta paga mensile dei soci lavoratori;
- mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante sul libro dei soci, comunicato ai sensi e per gli effetti degli articoli 1.4 e 1.5 dello statuto sociale;
- mediante comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria, alle condizioni previste dall'articolo 1.5 dello statuto sociale, effettuata all'indirizzo risultante sul libro dei soci, comunicato ai sensi e per gli effetti degli articoli 1.4 e 1.5 dello statuto sociale.

Ai sensi dell'articolo 41.5 dello statuto sociale in aggiunta a quanto sopra previsto l'organo amministrativo potrà anche procedere con la convocazione della assemblea mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su uno dei seguenti quotidiani nazionali: Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, Italia Oggi, almeno 10 (dieci) giorni di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso di convocazione, nel rispetto del termine sopra indicato, sarà anche pubblicato sul sito internet della cooperativa.

L'avviso di convocazione dovrà indicare l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

## **Articolo 2**

### **Quorum costitutivi e deliberativi**

Come previsto dagli articoli 44 e 45 dello statuto, l'assemblea generale, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria e qualunque sia l'oggetto posto all'ordine del giorno, sono valide:

- in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti di tutti i soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'assemblea ed aventi diritto di voto.

La soppressione della clausola compromissoria di cui all'articolo 64 dello statuto sociale, a norma del sesto comma dell'articolo 34 del D.Lgs. 5/2003, dovrà essere deliberata dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi di tutti i soci aventi diritto di voto.

In deroga a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo per la nomina del Consiglio di Amministrazione verranno applicate le disposizioni di cui al successivo titolo secondo.

## **Articolo 3**

### **Diritto di intervento e rappresentanza**

Hanno diritto di intervento in assemblea tutti i soci iscritti a libro soci entro il giorno precedente a quello fissato per la prima convocazione.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene alle assemblee tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

All'assemblea generale hanno sempre diritto – dovere di intervento i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale, se nominato, e l'incaricato della revisione legale, se nominato. Si applicano in ogni caso le norme di legge in materia.

Viene riconosciuto il diritto di intervento all'assemblea generale anche ad un rappresentante delle associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo cui la cooperativa aderisce.

Laddove non diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto sociale, la partecipazione all'assemblea generale di soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo è sempre subordinata al consenso degli intervenuti. Il consenso verrà espresso con votazione a maggioranza da parte degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati in assemblea.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente nelle assemblee hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio – appartenente alla medesima categoria di cooperatore o sovventore o finanziatore - che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero di società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile prima dell'inizio dell'assemblea, nonostante ogni patto contrario. Alla delega presentata in originale in assemblea dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del delegante. La mancanza dell'originale del documento di delega ovvero della fotocopia del documento di identità del delegante

renderà invalida la delega stessa che, conseguentemente, non sarà ammessa in assemblea.

Le deleghe debbono sempre essere menzionate nel verbale dell'assemblea, ovvero nel foglio presenze a latere, e conservate fra gli atti sociali.

#### **Articolo 4**

##### **Diritto di voto**

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i soci che siano iscritti a libro soci da almeno 90 giorni dalla data dell'assemblea.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci cooperatori persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 46.4 dello statuto, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque ciascuno, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento interno. In carenza del menzionato regolamento interno anche i soci cooperatori persone giuridiche hanno diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della loro partecipazione oppure il numero dei loro membri.

Ai soci sovventori, ai sensi dell'articolo 46.3 dello statuto, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque ciascuno, in relazione in relazione all'ammontare della loro partecipazione, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento interno. In carenza del menzionato regolamento interno anche i soci sovventori, ove esistenti, hanno diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della loro partecipazione.

Ai soci finanziatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi rappresentati da azioni nominative, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, potrà essere attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

I voti dei soci di cui ai due commi precedenti non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite i voti dei soci di cui ai due commi precedenti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

#### **Articolo 5**

##### **Svolgimento delle assemblee**

L'assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di entrambi, dalla persona designata, a maggioranza degli aventi diritto di voto intervenuti.

Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione dei presenti nonché la regolarità e l'ammissibilità delle deleghe, verifica la regolare costituzione dell'assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare nel verbale.

Gli interventi dei soci nell'assemblea generale dovranno essere pertinenti agli argomenti dell'ordine del giorno posti in discussione ed in deliberazione.

I legittimati ad intervenire dovranno sempre richiedere preventivamente la parola al Presidente dell'assemblea il quale è autorizzato ad interrompere, togliendo la parola al socio interessato, gli interventi che risultino manifestamente:

- non pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, fatti salvi i casi di intervento comunque previsti dalla legge;
- di lunghezza eccessiva per il corretto svolgimento dei lavori assembleari;
- strumentali ad alterare la regolarità della riunione assembleare o il cui contenuto risulti palesemente illecito, ostentatamente offensivo per alcuno dei partecipanti o comunque violino i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea generale debbono constare da apposito verbale sotto-

scritto dal Presidente e dal Segretario ovvero, in quanto previsto, dal Notaio. Il verbale delle assemblee straordinarie deve sempre essere redatto da un Notaio. I verbali delle assemblee debbono essere redatti secondo quanto stabilito dall'articolo 2375 del codice civile e quindi trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea di cui al punto numero 3 dell'articolo 2421 del codice civile. I soci che intendano far risultare a verbale i propri interventi dovranno espressamente richiederlo. Per interventi di particolare lunghezza o complessità di contenuti potrà essere richiesto all'interessato un documento scritto riportante il testo da inserire a verbale onde consentire una corretta e fedele espressione dell'intervento del socio. In difetto di espressa richiesta, gli interventi dei soci saranno riportati a verbale solamente qualora ritenuti utili alla migliore rappresentazione dei lavori assembleari o comunque rilevanti sotto il profilo giuridico. La nomina del segretario verbalizzante, che può essere scelto anche tra i non soci, è deliberata a maggioranza dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati in assemblea. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Lo svolgimento delle assemblee con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio / video collegati, è disciplinato dall'articolo 49.3 dello statuto sociale.

#### **Articolo 6 Votazioni**

Le deliberazioni delle assemblee hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai votanti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

#### **Articolo 7 Impugnazioni**

Le deliberazioni dell'assemblea generale possono essere impugnate, nei casi di legge, dai soci assenti e dissenzienti. Ricorrendone i presupposti di legge, si darà applicazione alla clausola compromissoria prevista dall'articolo 64 dello statuto sociale.

### **TITOLO SECONDO ASSEMBLEE ELETTIVE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 8 Determinazione delle modalità di voto per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

In applicazione dell'articolo 51.2 dello statuto sociale, al fine di garantire la necessaria coesione dell'organo amministrativo nell'ambito delle maggioranze assembleari espresse, l'assemblea, con l'adozione del presente regolamento interno, individua nel "voto per lista chiusa" la sola modalità di voto per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Un tanto ai fini:

- del corretto e sereno svolgimento dell'assemblea;
- dell'adeguata rappresentatività dei candidati alla carica di amministratore;
- della conoscibilità preventiva da parte dei soci dei candidati a ricoprire la carica di amministratore.

Sino a modifica del presente regolamento interno non saranno pertanto ammesse modalità di nomina dell'organo amministrativo diverse dal "voto per lista chiusa" come definito e disciplinato dagli articoli seguenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.

## **Articolo 9** **Formazione delle liste**

Ciascuna lista di candidati alla carica di amministratore dovrà essere formata da n. 9 (nove) componenti, secondo un elenco numerato dal n. 1 (uno) al n. 9 (nove) di iscrizione alla lista.

Eventuali liste composte da un numero diverso di candidati non saranno ammesse alla votazione.

In deroga al comma precedente, laddove ricorressero le condizioni di cui all'articolo 52 dello statuto sociale, ciascuna lista di candidati potrà anche essere composta da un numero di componenti pari alla differenza tra 9 (nove) ed il numero di amministratori riservato ai soci finanziatori – ivi compresi i soci sovventori – dalla deliberazione di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori stessi. In tal caso, sarà cura dell'organo amministrativo, nell'avviso di convocazione dell'assemblea di nomina, comunicare ai soci il numero di componenti le liste dei candidati. In ogni caso saranno ritenute valide le liste formate da 9 componenti.

Nel caso previsto dal comma precedente, i soci finanziatori dovranno comporre una o più proprie liste, separate da quelle previste al precedente primo comma, ciascuna formata da un numero di candidati pari al numero di amministratori riservato ai soci finanziatori dalla deliberazione di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori stessi. Alle liste separate dei soci finanziatori si rendono applicabili le disposizioni previste dal presente regolamento per le altre liste eccezion fatta per quanto disposto in materia di sottoscrizioni di presentazione. Le liste separate dei soci finanziatori saranno conseguentemente ritenute valide anche in carenza di sottoscrizioni di presentazione da parte dei soci.

Le liste dovranno recare in calce la sottoscrizione per accettazione della candidatura di ciascuno dei candidati iscritti. L'iscrizione del singolo candidato alla lista si perfeziona infatti con la sottoscrizione per accettazione da parte del candidato interessato.

In caso di carenza di sua sottoscrizione, il candidato non sarà considerato facente parte della lista e conseguentemente questa ultima, risultando composta da un numero di candidati inferiore a 9, non sarà ammessa alla votazione.

La sottoscrizione per accettazione della candidatura apposta da ciascun candidato comporta anche l'automatica accettazione dell'eventuale successiva nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun candidato potrà risultare iscritto ad una sola lista di candidati.

Nel caso in cui un candidato risultasse iscritto in più liste, lo stesso non sarà ammesso alla candidatura con le conseguenti eccezioni di incompletezza delle liste nelle quali risulta iscritto.

Ciascun candidato che abbia apposto la propria sottoscrizione per accettazione in una lista potrà tuttavia ritirare la propria candidatura in tale lista, e quindi liberamente essere inserito quale candidato in altra lista, dandone comunicazione scritta alla cooperativa prima dello spirare del termine previsto dal primo comma del successivo articolo 11. Nella propria comunicazione, l'interessato dovrà esplicitare con chiarezza ed in modo incontrovertibile la lista dalla quale intende essere espunto e la lista nella quale intende essere inserito. In tal caso, la sottoscrizione apposta dall'interessato in quest'ultima lista sarà considerata valida a tutti gli effetti.

Al fine di garantire un'adeguata rappresentatività delle liste di candidati, ciascuna lista dovrà essere accompagnata da sottoscrizioni di presentazione da parte dei soci per un numero almeno pari al 15% dei soci aventi diritto di voto nella assemblea di nomina. L'assemblea di riferimento per la determinazione del numero dei soci aventi diritto di voto sarà sempre quella prevista in prima convocazione, ancorché non validamente costituita. Nel numero di sottoscrizioni di presentazione si intendono ricomprese quelle

apposte per accettazione da parte dei candidati che risultino soci della cooperativa. Ciascun socio potrà apporre la propria sottoscrizione di presentazione su una sola lista di candidati.

Nel caso in cui un socio risultasse aver apposto la propria sottoscrizione di presentazione in più liste, la sua sottoscrizione si intenderà come non apposta e quindi non verrà computata ai fini della regolarità in nessuna delle liste sulle quali risulti apposta.

Ciascun socio che abbia apposto la propria sottoscrizione di presentazione in una lista potrà ritirare la sottoscrizione di presentazione da tale lista, e quindi liberamente apporla a favore di un'altra lista, dandone comunicazione scritta alla cooperativa prima dello spirare del termine previsto dal primo comma del successivo articolo 11. Nella propria comunicazione, l'interessato dovrà esplicitare con chiarezza ed in modo incontrovertibile la lista da cui intende ritirare la propria sottoscrizione di presentazione e la lista a cui intende invece apporre la propria sottoscrizione di presentazione. In tal caso, la sottoscrizione di presentazione apposta dall'interessato in quest'ultima lista sarà considerata valida a tutti gli effetti.

Sarà cura dell'organo amministrativo, nell'avviso di convocazione delle assemblee di nomina, comunicare ai soci il numero di soci aventi diritto di voto sul quale computare la percentuale indicata nel comma precedente.

### **Articolo 10**

#### **Composizione delle liste**

Potranno essere inseriti nelle liste di candidatura:

- i soci cooperatori persone fisiche iscritti a libro soci;
- le persone indicate dalle persone giuridiche e dagli altri enti giuridici soci cooperatori della cooperativa; in tali casi, a fianco del nominativo del candidato, dovrà essere riportata per esteso la denominazione della società o dell'ente socio cooperatore come risultante dal libro dei soci; nel caso in cui il candidato sia diverso dal legale rappresentante del socio diverso dalla persona fisica la lista dovrà essere anche sottoscritta dallo stesso legale rappresentante a titolo di attestazione dell'avvenuta indicazione del candidato a norma dell'articolo 2542 del codice civile;
- i terzi non appartenenti alla compagine sociale, in tali casi, a fianco del nominativo del candidato, dovrà essere riportata la dicitura "non socio".

In considerazione dell'attività svolta dalla cooperativa e delle conseguenti necessità di operatività con gli enti pubblici ciascun candidato dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai fini dell'aggiudicazione di pubblici appalti e/o di concessioni nonché della stipula dei relativi contratti. Quanto previsto nel presente comma ha natura essenziale ai fini dell'assunzione della carica di amministratore della cooperativa.

Ciascuna lista dovrà comunque rispettare, nella propria composizione, i limiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 51.1 dello statuto sociale dovendo in ogni caso la lista risultare composta in maggioranza da soci cooperatori o da persone indicate dalle persone giuridiche soci cooperatori. Le liste che non dovessero rispettare tali limiti saranno ritenute incomplete e pertanto non saranno ammesse alla votazione.

Laddove ricorressero le condizioni di cui all'articolo 52 dello statuto sociale nel numero degli amministratori diversi dai soci cooperatori o dalle persone indicate dalle persone giuridiche soci cooperatori saranno ricompresi anche gli amministratori la cui nomina è riservata ai soci finanziatori secondo quanto previsto dalla deliberazione di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori stessi. In tal caso, sarà cura dell'organo amministrativo, nell'avviso di convocazione dell'assemblea di nomina, comunicare ai soci il numero di amministratori la cui nomina è riservata ai soci finanziatori secondo quanto previsto dalla vigente deliberazione di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori stessi.

## **Articolo 11** **Presentazione delle liste**

Le liste dovranno essere compilate per iscritto e saranno ritenute complete qualora presentino:

- a) le sottoscrizioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati iscritti con a fianco l'indicazione del nominativo del sottoscrittore in caratteri leggibili;
- b) le sottoscrizioni di presentazione da parte dei soci, con a fianco l'indicazione del nominativo del sottoscrittore in caratteri leggibili, per numero almeno pari al 15% dei soci aventi diritto di voto nella assemblea di nomina;
- c) le copie fotostatiche dei documenti di identità, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori e quindi sia di coloro i quali sottoscrivono per accettazione della candidatura che di coloro i quali sottoscrivono per presentazione della lista;
- d) gli originali delle dichiarazioni sostitutive rese da ciascun candidato – in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, – nelle quali dovrà essere indicato quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.

Per le liste separate dei soci finanziatori non sarà richiesto quanto previsto dalla lettera b) del comma precedente.

I documenti di cui alla lettera d) del primo comma dovranno essere consegnati in busta chiusa sigillata con la sottoscrizione dell'interessato e con l'indicazione sulla busta che trattasi di "*Dichiarazione del candidato (nome e cognome) ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 11 del Regolamento Interno Assembleare*".

Le liste, complete di tutti gli elementi previsti nel precedente primo comma, dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, entro le ore 10.00 del terzo giorno precedente a quello previsto per la prima convocazione dell'assemblea recante all'ordine del giorno la nomina dell'organo amministrativo.

La presentazione si intenderà effettuata con la consegna della lista, completa di tutti gli elementi previsti nel primo comma del presente articolo, all'Ufficio Protocollo ubicato presso la sede sociale della cooperativa che rilascerà idonea ricevuta.

Sarà cura del Collegio Sindacale *pro tempore* vigente verificare l'ammissibilità delle liste presentate. La verifica avrà ad oggetto anche la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante l'analisi delle dichiarazioni rese da ciascun candidato ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) del precedente primo comma. Il Collegio Sindacale è tenuto alla riservatezza di legge in ordine al contenuto delle predette dichiarazioni nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

Il Collegio Sindacale, ultimate le verifiche di cui al comma precedente, redigerà apposito verbale nel quale dovranno essere specificati, fatto salvo quanto previsto nell'ultimo capoverso del comma precedente, gli eventuali motivi di non ammissione delle liste irregolari e/o incomplete. Di tale verbale dovrà essere quindi data lettura nell'assemblea prima della discussione di cui al secondo comma del successivo articolo 12.

## **Articolo 12** **Discussione e votazioni in assemblea**

Preliminarmente alla votazione delle liste, a norma dell'articolo 51.1 dello statuto sociale, l'assemblea determinerà, a maggioranza, il numero dei Consiglieri chiamati a comporre il nominando Consiglio di Amministrazione.

Seguirà una discussione nella quale verrà data lettura dei nominativi componenti ciascuna lista ammessa alla votazione. Un rappresentante per ciascuna lista potrà quindi prendere la parola per la presentazione delle intenzioni e dei programmi della lista da lui rappresentata.

Si procederà quindi con la votazione che avrà luogo con voto palese secondo il sistema scelto a maggioranza dall'assemblea tra i seguenti:

- alzata di mano
- appello nominale
- scheda nominativa per ciascun socio riportante tutte le liste ammesse in votazione con l'indicazione nominativa di tutti i candidati componenti ciascuna lista.

Nel caso di votazione per scheda nominativa l'assemblea, a maggioranza, fisserà l'orario di inizio e di termine delle votazioni con la precisazione che saranno considerati validi i soli voti espressi nell'intervallo temporale stabilito. In tal caso, inoltre, saranno preliminarmente nominati, a maggioranza, due o più scrutatori i quali, assistiti dal Presidente del Collegio Sindacale, procederanno con lo spoglio dei voti di lista redigendo apposito verbale sottoscritto che verrà conservato agli atti sociali.

Ciascun socio potrà attribuire il proprio voto ad una soltanto delle liste, intendendosi tale voto attribuito a tutti i candidati appartenenti alla lista, secondo il loro numero di iscrizione per ordine crescente.

Nel caso di voto attribuito a più liste, il voto del socio interessato non sarà considerato valido.

Laddove il socio non dovesse esprimere preferenze per alcuna lista, lo stesso si considererà astenuto.

In caso di socio portatore di delega da altro socio, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto sociale, non è ammesso il cd. "voto divergente", dovendosi pertanto conferire sia il voto proprio che quello attribuito ai soci propri deleganti alla medesima lista.

Laddove ricorressero le condizioni di cui all'articolo 52 dello statuto sociale, successivamente alla votazione di cui al presente articolo, a norma di quanto previsto dall'articolo 52.3 dello statuto, si procederà con l'ulteriore votazione avente ad oggetto la nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori. Anche per tale votazione si renderanno applicabili le disposizioni previste dal presente articolo, in quanto compatibili.

### **Articolo 13**

#### **Determinazione degli eletti**

Al termine della votazione saranno determinati ed accertati i voti conseguiti da ciascuna delle liste ammesse alla votazione.

Il Consiglio di Amministrazione risulterà quindi composto dai candidati appartenenti alla lista che abbia riportato il maggior numero di voti.

Nel caso in cui, con la deliberazione di cui al primo comma del precedente articolo 12, l'assemblea dovesse aver determinato un numero di Consiglieri chiamati a comporre il nominando Consiglio di Amministrazione inferiore a 9 risulteranno eletti i candidati della lista che abbia riportato il maggior numero di voti secondo l'ordine crescente di numero di iscrizione alla lista medesima.

Qualora tale procedimento portasse alla formazione di un Consiglio di Amministrazione che non rispetti i limiti stabiliti dalla legge e dall'articolo 51.1 dello statuto, gli eletti diversi dai soci cooperatori o dalle persone indicate dalle persone giuridiche soci cooperatori in eccedenza saranno sostituiti dal primo socio cooperatore o persona indicata da persona giuridica socio cooperatore della lista di appartenenza procedendo per ordine crescente di numero di iscrizione alla lista medesima.

Una volta esaurito il procedimento di determinazione degli eletti, il Presidente, prima della conclusione dell'assemblea, procederà alla proclamazione degli stessi.



Laddove ricorressero le condizioni di cui all'articolo 52 dello statuto sociale, effettuata la votazione separata prevista dal comma 52.3, si procederà con quanto previsto dal presente articolo anche in relazione a tale votazione.

#### **Articolo 14**

##### **Deroghe alla modalità di voto per lista chiusa**

La modalità di voto per "lista chiusa" di cui agli articoli precedenti non trova applicazione nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista;
- b) nei casi di reintegrazione dell'organo amministrativo da qualsivoglia motivazione determinato.

In tali casi la candidatura alla nomina a Consigliere di Amministrazione potrà anche essere presentata direttamente in assemblea e la nomina avrà luogo con le stesse modalità stabilite dai precedenti articoli 12 e 13 del presente regolamento interno, in quanto compatibili.

Nel caso in cui venisse presentata una sola lista, la procedura stabilita dagli articoli precedenti verrà comunque applicata. In tal caso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 44.2 dello statuto, l'unica lista presentata si intenderà eletta nel solo caso in cui abbia conseguito un numero di voti pari alla maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

Nel caso in cui venisse presentata una sola lista, tuttavia, laddove deliberato all'unanimità dagli aventi diritto di voto presenti o rappresentati, nessuno quindi opponendosi a tale determinazione, si potrà anche procedere alla nomina per acclamazione.

#### **Articolo 15**

##### **Controversie**

Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'applicazione di quanto previsto nel presente regolamento interno, ivi compreso quanto stabilito dai precedenti articoli 8 – 14, ed in particolare per i casi di contestazione alla non ammissione di una lista, alla non ammissione di un candidato, alla determinazione dei voti attribuiti a ciascuna lista ed alla determinazione degli eletti di ciascuna lista, laddove la legge non riservi espressamente la competenza all'Autorità Giudiziaria, si renderà applicabile la clausola compromissoria arbitrale prevista dall'articolo 64 del vigente statuto sociale.

#### **Articolo 16**

##### **Disposizioni attuative**

Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea in data 20 dicembre 2013, entra in vigore il giorno medesimo e si rende applicabile dalla prima assemblea successiva.

Con la approvazione del presente regolamento si intende abrogato ogni precedente regolamento interno o deliberazione assembleare in contrasto con le norme qui contenute.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera della assemblea ordinaria dei soci assunta con le maggioranze di legge e di statuto.